

**COMMISSIONE VI**  
**ISTRUZIONE E BELLE ARTI**

LXI.

**SEDUTA DI VENERDÌ 16 NOVEMBRE 1951**

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ERMINI**

**INDICE**

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	491
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>	
Criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre d'insegnamento medio, composizione delle Commissioni giudicatrici e aumento della tassa di abilitazione. (2163) . .	491
PRESIDENTE . . . . .	491, 497, 498, 499, 500
SCAGLIA . . . . .	494, 495, 497, 499
BERTOLA . . . . .	494, 498, 500
CALOSSO . . . . .	495, 497
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	495, 497, 499
RESCIGNO . . . . .	495, 498
POLETTI . . . . .	495, 497
LOZZA . . . . .	496, 497, 500
CREMASCHI CARLO . . . . .	496, 498
PAVAN, <i>Relatore</i> . . . . .	497, 498
CARONIA . . . . .	497
FAILLA . . . . .	498, 499
MARCHESI . . . . .	498, 499
GOTELLI ANGELA . . . . .	499
MONDOLFO . . . . .	500

**La seduta comincia alle 9.**

FAZIO LONGO ROSA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Alliata di Montereale.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre d'insegnamento medio, composizione delle Commissioni giudicatrici e aumento della tassa di abilitazione. (2163).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre d'insegnamento medio, composizione delle Commissioni giudicatrici e aumento della tassa di abilitazione ».

Nella precedente seduta sospendemmo l'esame dell'articolo 5 ed ultimo, in attesa che la Commissione finanze e tesoro chiarisse l'emendamento che vi aveva proposto. Poiché la risposta non è ancora pervenuta, passiamo all'esame della tabella di valutazione dei titoli, della quale do lettura:

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1951

## TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. — *Titolo di studio (laurea o diploma), in base al quale si è ammessi al concorso, compresi i titoli di per se stessi abilitanti, valutabili anche ai fini del punteggio relativo al titolo di abilitazione a norma della lettera c) del n. 2 della presente tabella . . . . .* fino al massimo di punti 5
- Nei limiti dei 5 punti, al titolo di studio vengono attribuiti:
- punti 5 se conseguito con la votazione di 110 e lode;
  - punti 4,50 se conseguito con la votazione di 110;
  - punti 4 se conseguito con una votazione da 105 a 109;
  - punti 3 se conseguito con una votazione da 99 a 104;
  - punti 2 se conseguito con una votazione da 88 a 98.
- Lauree e diplomi diversamente classificati debbono essere riportati a 110.
2. — *Titoli di cultura . . . . .* fino al massimo di » 10
- a) Idoneità conseguita in precedenti esami per la cattedra messa a concorso o per cattedre corrispondenti, secondo le disposizioni che regolano i passaggi di cattedre . . . . . fino al massimo di » 7
- Per « idonei » si intendono quei concorrenti che, in precedenti concorsi per esami ai fini della cattedra, riportarono la votazione minima richiesta per essere dichiarati vincitori, ma che non furono compresi nella relativa graduatoria per insufficienza di posti messi a concorso.
- Tale votazione è di 70/100, tranne che per i concorsi indetti in applicazione del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, per i quali la votazione medesima è ridotta al 60/100.
- b) Altre idoneità conseguite per esami previste dalla precedente lettera a) o relative ad altre classi di concorso, con riferimento alla maggiore o minore affinità con la cattedra messa a concorso . . . . . fino al massimo di » 3
- c) Abilitazione o titoli aventi pieno valore di abilitazione per la cattedra messa a concorso . . . . . fino al massimo di » 5
- d) Abilitazioni o titoli aventi pieno valore di abilitazione per altre classi di concorso, esclusi quelli relativi ad insegnamenti dello stesso grado o di grado inferiore per i quali abbia pieno valore di abilitazione uno dei titoli già valutati a norma del n. 2 della presente tabella, in relazione alla maggiore o minore affinità con la cattedra messa a concorso . . . . . fino al massimo di » 2
- e) Libere docenze (a), in relazione alla maggiore o minore affinità con la cattedra messa a concorso . . . . . fino al massimo di » 4
- f) Titoli finali di studio (a) rilasciati dalle scuole, dai corsi di perfezionamento o specializzazione post-universitari, previsti dagli statuti delle università . . . . . fino al massimo di » 2
- g) Altri titoli di studio (lauree o diplomi) (a) di grado pari o superiore a quello di cui al n. 1 della presente tabella, purché conseguiti con votazione non inferiore a 89/110 . . . . . fino al massimo di » 2
- h) Pubblicazioni, produzioni artistiche, brevetti, ecc., attinenti alla materia d'insegnamento della cattedra messa a concorso. . . . . fino al massimo di » 3
- Le pubblicazioni, produzioni artistiche, ecc., che la Commissione giudichi di valore negativo, sono considerate titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti, fino al massimo di 3 punti, dalla votazione complessiva attribuita ai titoli.
- i) Altri titoli non precedentemente previsti . . . . . fino al massimo di » 2

(a) Qualunque sia il numero dei titoli.

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1951

3. — Titoli didattici . . . . .	fino al massimo di	punti	10
A) Per i seguenti servizi od insegnamenti prestati nell'ultimo decennio (a) . . . . .	fino al massimo di		7
a) Insegnamento di ruolo o non di ruolo negli istituti secondari statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.			
È valutabile l'effettivo insegnamento prestato per non meno di 6 mesi e di 6 ore settimanali. La medesima valutazione è attribuita se l'insegnamento di un intero corso comporta meno di 6 ore settimanali. Determinato il punteggio da attribuire all'insegnamento prestato in cattedra della classe messa a concorso, la Commissione stabilirà i coefficienti da attribuire agli insegnamenti prestati in altre cattedre.			
b) Incarico d'insegnamento universitario.			
c) Servizio prestato come aiuto o assistente universitario di ruolo o come assistente straordinario o incaricato con retribuzione a carico dell'Università.			
d) Servizio prestato in qualità di istitutore di ruolo o di istitutore assistente nei Convitti Nazionali (b).			
e) Insegnamento di ruolo o non di ruolo nelle scuole elementari dello Stato o in scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi, prestato dopo il compimento del 22° anno di età e per un massimo di 10 anni (b).			
f) Servizio prestato nella scuola popolare per tutta la durata dei corsi previsti dalla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599 (b).			
B) Per qualifiche di « ottimo », « valente » e « buono » riportate nell'ultimo triennio d'insegnamento in istituti medi statali o pareggiati per non meno di 7 mesi e di 6 ore settimanali e indipendentemente dal tipo di cattedra nella quale l'insegnamento sia stato impartito . . . . .	fino al massimo di	»	3
Per ogni qualifica di « ottimo » . . . . .		»	1
Per ogni qualifica di « valente » . . . . .		»	0,50
Per ogni qualifica di « buono » . . . . .		»	0,25
4. — Titoli militari . . . . .	fino al massimo di	»	15
a) Servizio prestato in reparti partecipanti ad operazioni di guerra:			
per ogni anno . . . . .		»	1
per frazione di anno . . . . .		»	0,50
b) Croce al merito di guerra, qualunque sia il numero, quando trattasi di distinzioni avute per una stessa guerra . . . . .		»	1
c) Croce di guerra al Valor militare . . . . .		»	3
d) Avanzamento per merito di guerra . . . . .		»	3
e) Medaglia di bronzo al Valor militare . . . . .		»	5
f) Medaglia d'argento al Valor militare . . . . .		»	9
g) Promozione per merito di guerra . . . . .		»	9
h) Medaglia d'oro al Valor militare oppure Ordine militare d'Italia . . . . .		»	15
i) Ferita in combattimento. . . . .		»	2

(a) Per uno stesso anno scolastico non è valutabile più di un insegnamento o di un servizio.

(b) È valutabile in ragione della metà dell'insegnamento medio, al quale sia stato attribuito il minimo coefficiente, a norma della lettera a).

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1951

l) Servizio di infermiera presso Enti delle Forze armate partecipanti ad operazioni di guerra:

per ogni anno . . . . .	punti . . . . .	1
per frazione di anno . . . . .	»	0,50

I punti di cui sopra, ad eccezione di quelli previsti per la medaglia d'oro al Valor militare e per l'Ordine militare d'Italia, sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo di 15 punti. Delle eventuali eccedenze sarà tenuto conto in caso di parità di merito, dando la precedenza a chi raggiunge un maggior numero di punti oltre i 15 prescritti.

I decorati di medaglia d'oro al Valor militare o dell'Ordine militare d'Italia hanno la precedenza, qualunque sia la eventuale eccedenza di punti riportata dagli altri oltre i 15 prescritti.

A questa tabella sono stati presentati diversi emendamenti. Propongo che l'esame avvenga separatamente per le tre parti che la compongono. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Esaminiamo, dunque, la prima parte, relativa ai titoli di studio. Qui, abbiamo due emendamenti dell'onorevole Scaglia: il primo propone la fusione in una unica categoria del titolo di studio e dei titoli di cultura, assegnando complessivamente 15 punti, sicché, al numero 1, si dovrebbe dire: « Titolo di studio (laurea o diploma), ecc., e titoli di cultura fino a un massimo di punti 15 ».

Il secondo emendamento dell'onorevole Scaglia è del seguente tenore: « Nell'ambito delle due serie unificate modificare come segue: titolo di studio con votazione di 110 e lode da 5 a 6 punti, titolo di studio con votazione di 110 da 4,50 a 5 punti, libere docenze fino ad un massimo di 5 punti, pubblicazioni fino ad un massimo di 4 punti ».

Un altro emendamento alla prima parte è stato presentato dal relatore. Esso propone di distribuire i punti attribuiti al titolo di studio come segue: 5 punti alla votazione di 110 e lode, 4 alla votazione da 100 a 109, 3 alla votazione da 89 a 99,2 alla votazione da 78 a 88, 1 alla votazione da 71 a 77, 0,50 alla votazione da 66 a 70.

SCAGLIA. Preciso che i miei due emendamenti sono strettamente collegati e costituiscono, in pratica, un unico emendamento, talché l'approvazione del primo è condizione del mantenimento del secondo.

Comunque, anche considerato a sé, il primo emendamento ha lo scopo di eliminare l'inconveniente, per il quale, in molti casi, i titoli di cultura rimangono sacrificati. Infatti, noi vediamo nella tabella che i titoli di cultura sono cumulabili fino a un massimo di punti 10; ma in realtà, se un candidato po-

tesse usufruire di tutti o quasi tutti i titoli indicati, raggiungerebbe un punteggio molto superiore a 10. Perciò, molte volte, il candidato finisce col perdere una parte dei titoli di cultura presentati. Siccome ritengo che nei concorsi il titolo di studio, innanzi tutto, e quindi i titoli di cultura, debbano essere considerati preminenti, ho proposto l'altro emendamento appunto per elevare, sia pure di poco, il punteggio assegnato alla laurea conseguita con 110 e lode e con 110. Infatti, sono convinto che l'aver ottenuto, a coronamento di un corso di studi, un così alto riconoscimento dimostri una preparazione e una diligenza tali che sono garanzie di quello che lo studente ha fatto e può fare in seguito e meriti una valutazione più elevata rispetto alle altre lauree. Del resto, la valutazione proposta nel disegno di legge mi sembra molto lontana anche dalla consuetudine normale, poiché, per la mia personale esperienza, posso affermare che nei concorsi che si sono svolti negli anni precedenti — non so quale criterio sia stato seguito per l'ultimo — il distacco tra 110 e lode e 110 veniva valutato fino a 2 punti. Qui, invece, anche accogliendo la mia proposta di valutazione, risulterebbe di 1 punto.

Faccio considerare alla Commissione che i due emendamenti sono collegati, nel senso che se si accettasse il primo e non il secondo, invece di ottenere il risultato di valorizzare il titolo di studio fondamentale, rischieremmo di deprezzarlo, perché nella fusione tra titolo di studio e titoli di cultura i concorrenti appena laureati, i quali non possono avere altri titoli, vedrebbero sommerso anche quell'unico titolo su cui poggiano le loro speranze.

BERTOLA. Gli emendamenti dell'onorevole Scaglia sono, in sostanza, tre: primo, fusione delle due categorie del titolo di studio e dei titoli di cultura; secondo, aumento dei punti assegnati alle lauree migliori; terzo, aumento dei punti assegnati alla libera docenza e alle pubblicazioni.

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1951

Sono d'accordo sul primo punto, e la ragione è ovvia: basta guardare questa tabella per notare una sperequazione in danno dei titoli di cultura, con i quali un candidato potrebbe cumulare una trentina di punti, dei quali solo 10 usufruibili, mentre per i titoli didattici usufruisce di quasi tutti i punti che potrebbe cumulare.

D'altra parte, non è che si elevi il punteggio: si dà, semplicemente, la possibilità di una maggiore considerazione dei titoli di cultura. Faccio un esempio: un candidato che abbia conseguito una laurea non a pieni voti, può riguadagnare il punteggio che perde nel titolo di studio con i titoli di cultura che nel, frattempo, potrebbe aver conseguito.

Non sono, invece, d'accordo sul secondo punto: l'aumento del punteggio per le lauree elevate. Il voto di laurea è un giudizio molto relativo, che varia da università a università, da professore a professore. Sappiamo che molti studenti, invece di sostenere la tesi in latino o in greco, dove sanno di incontrare, in genere, un professore piuttosto severo, anche se andranno ad insegnare latino, si preparano la tesi in geografia o in materie secondarie.

Sono invece d'accordo con l'onorevole Scaglia sull'opportunità di elevare il punteggio per la libera docenza. Se non vado errato, chi vince un concorso per assistente universitario di ruolo, se entro cinque anni non ottiene la libera docenza, perde il posto di assistente di ruolo, ma può entrare nei ruoli dello Stato per l'insegnamento medio, senza esame di concorso. Ora, se chi ha vinto il concorso per assistente può entrare nei ruoli della scuola media senza esame di concorso, a maggior ragione chi ha la libera docenza avrebbe diritto di entrare nei ruoli senza concorso. Senza arrivare a tanto, eleviamo almeno il punteggio alla libera docenza, soprattutto se specifica.

Quanto alle pubblicazioni, eleviamo pure il punteggio se si tratta di pubblicazioni meritevoli; ma, se sono immeritevoli, sarei favorevole a mantenere la sottrazione dei punti per punire coloro che con pubblicazioni affrettate cercano di accaparrarsi un posto.

CALOSSO. Non riesco a rendermi conto perché discutiamo questo progetto di legge. Se non vi è un inconveniente specifico che si è manifestato durante i concorsi ed al quale ovviare, perché invadere il campo dell'Amministrazione, tanto più che noi non abbiamo competenza in materia?

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È evidente che, nei con-

corsi, la determinazione dei criteri di valutazione spetta alle commissioni giudicatrici; però, quando si tratti di una serie di concorsi molto numerosi, il pericolo che le commissioni giudicatrici seguano criteri diversi e violino il principio, che è fondamentale nei pubblici concorsi, della *par condicio* di tutti i concorrenti, ha indotto il Ministro a predisporre una tabella che deve valere obbligatoriamente per tutte le commissioni giudicatrici.

RESCIGNO. Desidererei un chiarimento dall'onorevole Scaglia. Nel suo emendamento restano le altre voci: idoneità, abilitazione, ecc.?

SCAGLIA. Sì, restano.

RESCIGNO. E allora mi permetto di osservare, sull'emendamento Scaglia, che non comprendo che cosa significa, perché, in sostanza, si riduce a questo: aumentare di uno il punteggio assegnato al titolo di studio, riducendo a 9 quello assegnato ai titoli di cultura. Questo sarebbe anche accettabile, ma non vedo che bisogno ci sia, per far questo, di fondere insieme i due gruppi: portiamo a 6 i punti per il titolo di studio, riduciamo a 9 gli altri, mantenendo però distinte le due categorie come lo sono sempre state.

POLETTI. Vorrei fare un passo avanti (o indietro, secondo i punti di vista) rispetto al primo emendamento dell'onorevole Scaglia. Egli propone la fusione del titolo di studio con i titoli di cultura; io vorrei, addirittura, fondere insieme tutti e tre i gruppi: titolo di studio, titoli di cultura e titoli didattici, fino a un massimo di 25 punti. Ne spiego i motivi: senza questa modifica, mi sembra che l'emendamento Scaglia non abbia il suo pieno valore. È stato osservato prima dall'onorevole Bertola, quasi per inciso — ma, secondo me, l'osservazione è appunto quella che giustifica l'emendamento Scaglia — che un candidato può arrivare a cumulare, per i titoli di cultura, anche 30 punti, ma non può utilizzarne più di dieci, perdendo gli altri. Può darsi, invece, che un candidato, con scarsa anzianità, non possa ottenere per titoli didattici più di 6 o 7 punti; vale a dire: per i titoli didattici resta di 4 o 5 punti al di sotto del massimo che è circa 12. Se, invece, fondiamo insieme i tre gruppi, assegnando un punteggio complessivo di 25 punti, il candidato può utilizzare tutto il punteggio ottenuto per titoli di cultura e con questo punteggio compensare ciò che gli manca nei titoli didattici, per arrivare a quel massimo.

Se fondiamo insieme tutti e tre i gruppi, allora, comprendo le ragioni dell'emendamento Scaglia; se, invece, fondiamo insieme

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1951

solo i due primi gruppi, mi pare che l'emendamento porti ben poco vantaggio ai concorrenti: nel titolo di studio, il concorrente può restare di 2 o 3 punti al di sotto del massimo, quindi, avrebbe ben poco da recuperare.

Riassumendo, propongo formalmente di fondere insieme i titoli di studio, di cultura e didattici, fino a raggiungere un massimo di punti 25, fermi restando i punteggi assegnati per i singoli titoli o, comunque, i punteggi che la Commissione vorrà stabilire.

LOZZA. Vorrei riportare i colleghi a considerare la vera natura del concorso. Il concorso è per esami e titoli e di primaria importanza è l'esame. Accogliendo il criterio proposto, ci troveremmo in queste condizioni: che, molte volte, un candidato con una minima votazione nello scritto e nell'orale, con un forte punteggio nei titoli, passerebbe, senz'altro, avanti nella graduatoria ad altri candidati che hanno, invece, superato brillantemente gli esami. Invece, il giusto criterio è di dare importanza fondamentale all'esame scritto e orale, alla cui valutazione va aggiunta la somma dei punti assegnati ai titoli.

Guardando le tre tabelle, mi pare che la carriera e l'opera dell'insegnante e dello studioso sia stata vista esattamente: prima viene il titolo di studio; quindi, i titoli di cultura che rappresentano il lavoro, lo studio, i precedenti concorsi del candidato, tutte le sue fatiche, insomma, per ottenere una valutazione migliore; infine, i titoli didattici che rappresentano gli anni di servizio prestato, la carriera percorsa. Mi pare che ci sia una ragione logica nel tenere distinti i tre gruppi.

E poi, se accettassimo la proposta Scaglia a cosa approderemmo? Come osservava giustamente l'onorevole Rescigno, sposteremmo l'attuale valutazione solo di un punto: un punto in più alla laurea, un punto in meno ai titoli di cultura. Siccome i titoli di cultura messi insieme dopo la vita universitaria, dopo la laurea, hanno un grande valore, sono del parere di non togliere questo punto. Mi pare che l'equilibrio tra studi ed esperienza di vita e di lavoro sia giustamente fissato con i 5 punti assegnati al titolo di studio e i 10 per i titoli di cultura.

Se mai, potremo vedere se non sia il caso di accettare la proposta del relatore, che mi pare più proporzionale e rispondente.

Per questi motivi, ritengo che non si possa accettare l'emendamento Scaglia e che si debbano mantenere le tre distinzioni della tabella: tanto più che questa è una formulazione tecnica, venuta dall'esperienza di anni.

Devo ancora fare due osservazioni.

Per quanto riguarda la libera docenza, sono favorevole alla valutazione massima della tabella, però, in relazione alla valutazione delle pubblicazioni, vorrei — non si pensi che sia contrario ai liberi docenti, ché anzi vorrei che tutti gli insegnanti della scuola media lo fossero — che non si tenesse conto di quelle stesse pubblicazioni già presentate per la libera docenza. Queste pubblicazioni, infatti, non possono essere valutate perché lo sono già state al momento della libera docenza. La loro valutazione rientra, dunque, nel punteggio assegnato per la libera docenza.

La valutazione negativa delle pubblicazioni, poi, mi pare inaccettabile. Se la pubblicazione non vale, il candidato che la presenta si prenda zero, che non aggiunge e non toglie nulla, ma rappresenta una patente di incapacità.

E siccome il candidato dovrà fare, poi, l'esame orale, ci sarà modo di vedere se il suo è stato un errore da perdonarsi oppure se quelle pubblicazioni sono prova di una vera incapacità che, naturalmente, nell'orale si cercherà di mettere in evidenza. In questo modo è già pericoloso presentare una pubblicazione insufficiente, perché essa mette il candidato in cattiva luce.

La seconda osservazione è relativa ai titoli didattici. Quali sono e quali saranno gli istituti legalmente riconosciuti secondo la Costituzione e la prossima riforma della scuola? Sono o non sono gli istituti paritari? Vi è, dunque, ancora troppa incertezza in questa materia. In secondo luogo, non è difficile che in un istituto legalmente riconosciuto sia indicato un servizio che, invece, non è mai stato prestato. Quale garanzia possono dare i titoli presentati da coloro che insegnano negli istituti legalmente riconosciuti? E infine: questi sono concorsi per le scuole statali, non per scuole legalmente riconosciute; e per tutte le altre amministrazioni si tiene conto del servizio prestato negli impieghi dello Stato, e non negli impieghi privati. Per queste ragioni, affermo che deve essere tolta qualsiasi valutazione per il servizio prestato nelle scuole legalmente riconosciute e nelle scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale.

CREMASCHI CARLO. Le ragioni addotte dall'onorevole Lozza potrebbero anche convincere. È, infatti, esatta la sua osservazione che questa è una materia molto delicata e che le tabelle sono state compilate sull'esperienza dei precedenti concorsi; però, vedo che ai titoli militari sono stati assegnati 15 punti, e a quelli che sono i titoli specifici per un concorso 25 punti. Ora, con la suddivisione pre-

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1951

vista dalla tabella, sarebbero moltissimi i casi di candidati che per titoli di cultura potrebbero cumulare fino a 25 punti, ma vedrebbero abbassata la loro valutazione fino al massimo consentito: avremmo perciò un appiattimento nella valutazione dei titoli culturali a tutto svantaggio dei candidati migliori. Infatti, può essere frequentissimo il caso di candidati che superino i 10 punti massimi: basta avere la idoneità per il concorso a cui ci si presenta: 7 punti, un'altra idoneità: 3 punti, la libera docenza: 4 punti, pubblicazioni, 3 punti; complessivamente 17 punti, che, però, devono essere ridotti a 10. Per quale ragione io domando, dal momento che questi 7 punti in più indicano proprio il valore specifico del candidato per salire a una cattedra? Se, invece, unifichiamo titoli culturali e titoli didattici, pur lasciando inalterata la distribuzione all'interno, permettiamo che tutti i titoli valgano a formare il complesso della valutazione; né danneggiamo la scuola, in quanto diamo la possibilità di avvantaggiarsi di queste disposizioni a chi effettivamente vale e ha dato prova del suo valore. Insisto, perciò, su questa unificazione dei titoli culturali e didattici, fino ad un massimo di 20 punti.

SCAGLIA. Avevo preso l'iniziativa di questo emendamento, che sta subendo notevoli trasformazioni, nell'intento di dare maggiori garanzie ai giovani che hanno compiuto il loro corso di studi con molto impegno e che si presentano al concorso in condizioni di inferiorità rispetto agli altri che hanno il vantaggio di supplenze, anni di servizio, ecc. Per fare questo, ritenevo opportuno disporre di qualche voto in più a favore della laurea. Ora, però, vedo che questa proposta si sta estendendo in maniera da ottenere il risultato opposto. Il disegno di legge, così come è congegnato, dà una certa garanzia a questi giovani, i quali non hanno che il titolo di studio, assegnando 5 punti, interamente usufruibili, solo per questo titolo. Fondendo insieme il titolo di studio ed i titoli di cultura, che sono abbastanza affini, e, insieme, elevando il punteggio riservato alla laurea, si raggiungeva un miglior risultato; ma ora si vuole fondere titolo di studio, titoli di cultura e titoli didattici, di modo che quei 5 punti, che il disegno di legge presentato dal Governo riservava esclusivamente al titolo di studio, possono essere invasi non solo dai titoli di cultura — i quali, come ho detto, presentano una qualche affinità — ma, perfino, dai titoli di anzianità; perché titoli di anzianità, in sostanza, sono i titoli di insegnamento. Ritengo che l'emendamento finisca col dare il risultato

opposto a quello che mi proponevo, e quindi lo ritiro, insieme all'altro che aveva presentato.

PRESIDENTE. L'onorevole Poletto insiste sul suo emendamento?

POLETTO. Insisto. Se l'onorevole Scaglia ritira il suo emendamento, io propongo il mio in questa forma: fusione del titolo di studio con i titoli di cultura e con i titoli didattici, assegnando complessivamente 25 punti.

Desidero anche chiarire che non era certa intenzione andare contro quello che l'onorevole Scaglia si proponeva.

PAVAN, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento, in quanto collegato con l'emendamento Scaglia.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quanto agli emendamenti Poletto e Cremaschi, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti. Sarà votato per primo l'emendamento Poletto, inteso a riunire in una unica categoria le tre specie di titoli, assegnando complessivamente 25 punti.

CARONIA. Voterò contro l'emendamento Poletto, perché mi pare pericoloso confondere titoli di cultura con titolo di studio, che sono due categorie di titoli completamente diverse. Aderisco, invece, al concetto espresso dall'onorevole Scaglia che i titoli di carriera non debbano mai incidere sui titoli di cultura, data la loro diversità.

CALOSSO. Mi astengo nella votazione, perché ritengo che non siamo competenti in materia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poletto.

(Non è approvato).

Passiamo all'emendamento Cremaschi che propone la fusione dei titoli di cultura con i titoli didattici.

POLETTO. Sono favorevole all'emendamento Cremaschi perché — insisto ancora una volta su questo concetto — non posso ammettere che un candidato, il quale con i titoli di cultura potrebbe facilmente cumulare molti punti, debba perdere quelli al disopra dei 10. Questa perdita di punti rappresenta una ingiustizia.

LOZZA. Voterò contro per questo motivo: perché ci sia equilibrio e fiducia in tutti quelli che lavorano per la scuola, particolarmente in quelli che, meno fortunati, fanno il loro dovere di insegnanti anno per anno e, pur nella loro modestia, arrivano a cumulare titoli didattici. Non vorrei che si determinasse

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1951

una condizione nuova, che, cioè, per vincere presto un concorso occorra mettersi sulla strada della libera docenza — che può essere difficile ma anche facile — e delle pubblicazioni, che possono essere opera del candidato, o anche no. Siccome l'equilibrio è fondamentale e noi, in quel modo, lo turberemmo, manteniamo la distinzione fra titoli di cultura e titoli didattici; così potremo aiutare e quelli che hanno la fortuna e l'intelligenza di potersi perfezionare nello studio e quelli che modestamente sanno fare i bravi insegnanti per una serie di anni, acquistando esperienza e capacità e lavorando con onore nella scuola.

RESCIGNO. Onorevoli colleghi, abbiamo davanti tre categorie di titoli, e bisogna considerare che vi è una grande differenza fra la prima e le altre due. La prima, infatti, ha una ripartizione di punti ben definita: ad ogni votazione di laurea corrisponde un preciso punteggio. Le altre due, invece, non sono definite. Aderirei all'emendamento dell'onorevole Cremaschi — come avrei aderito all'emendamento Poletto — se in queste due categorie la ripartizione dei punti tra i vari titoli fosse stata fatta entro l'ambito dei 10 punti, cioè, se alle varie voci fossero stati assegnati tanti punti che, sommati insieme, dessero, appunto, 10. Altrimenti — e allora avviene appunto quello squilibrio cui accennava l'onorevole Lozza — può darsi il caso di un candidato che con uno o due titoli soltanto vada avanti a chi ha vari titoli, ma tutti di minore importanza. Ora, dal momento che i voti, che si possono assegnare alle singole voci, superano complessivamente il massimo dei punti, l'equilibrio si può mantenere solo attraverso la separazione delle tre categorie.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cremaschi.

*(Non è approvato).*

Pongo, allora, in votazione la prima parte della tabella (n. 1), relativa al titolo di studio, nel testo presentato dal Governo.

*(È approvata).*

Passiamo al numero 2 della tabella, che riguarda i titoli di cultura.

Vi è un emendamento del relatore del seguente tenore: « Fissare un minimo di punti 3, oltre a un massimo di punti 7, per l'idoneità conseguita in precedenti concorsi.

Do la parola al relatore perché illustri il suo emendamento.

PAVAN, *Relatore*. La ragione dell'emendamento è chiara: è opportuno porre un limite alla valutazione minima di questo titolo,

dal momento che si tratta di una idoneità specifica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Pavan.

*(È approvato).*

Gli onorevoli Scaglia e Cremaschi Carlo mi hanno comunicato di rinunciare agli emendamenti relativi a questa parte della tabella, precedentemente presentati alla Presidenza.

L'onorevole Parente ha presentato un emendamento soppressivo del capoverso del punto h), relativo alla valutazione negativa delle pubblicazioni.

Vi è, anche, un emendamento Failla aggiuntivo al punto h) delle seguenti parole: « Non si tien conto delle pubblicazioni comunque presentate per l'ottenimento della libera docenza ».

Do la parola all'onorevole Failla perché illustri il suo emendamento.

FAILLA. Già l'onorevole Lozza ha esposto le ragioni per cui non si può tener conto delle pubblicazioni presentate per la libera docenza: il candidato libero docente già ottiene un punteggio in quanto tale; se ottenesse altri punti per le pubblicazioni che sono servite per la libera docenza, queste pubblicazioni sarebbero valutate due volte; il che non è ammissibile.

CREMASCHI CARLO. Domando all'onorevole Failla come si potrebbero distinguere le pubblicazioni che sono servite per la libera docenza dalle altre. Faccio notare anche che la libera docenza si ottiene, sì, con le pubblicazioni presentate, ma anche con il superamento di un esame.

MARCHESI. Per eliminare l'inconveniente di una doppia valutazione, opportunamente rilevato dall'onorevole Lozza, riterrei sufficiente stabilire un limite cronologico, e cioè: per i candidati, che hanno il titolo di libero docente, si tiene conto solo delle pubblicazioni pubblicate posteriormente al conseguimento del titolo; con questo criterio la commissione potrebbe procedere speditamente.

BERTOLA. A parte lo strano accanimento che dimostriamo nel togliere punti a coloro che hanno conseguito titoli di cultura, faccio rilevare che tecnicamente la distinzione non è possibile, neanche dopo la proposta dell'onorevole Marchesi. Se un candidato, che ha ottenuto la libera docenza presentando un certo numero di pubblicazioni, vuole ripresentarle ad un concorso, non ha che da farle ristampare cambiando titolo e data e appor-



## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1951

tando, se del caso, delle piccole modifiche: chi può fare le indagini per sapere se queste pubblicazioni corrispondono, nel loro contenuto, a quelle presentate per la libera docenza?

GOTELLI ANGELA. Mi pare che la questione non sia tanto tecnica quanto morale: le pubblicazioni testimoniano di una attività di studio che deve essere valutata nel suo complesso.

SCAGLIA. In base al principio affermato dall'onorevole Failla, occorrerebbe esaminare se fra tutte le pubblicazioni non vi sia, per caso, la tesi di laurea, poiché anche la tesi è stata già valutata una volta in sede di laurea.

MARCHESI. L'esperienza piuttosto lunga della vita universitaria mi suggerisce qualche osservazione su quanto ha ora espresso l'onorevole Scaglia. Una dissertazione di laurea può conseguire il massimo dei punti e la lode, pur non avendo un vero valore scientifico, ma essendo solo un buon lavoro scolastico e in relazione con l'ottima carriera del candidato. Vi sono tesi di laurea classificate egualmente col massimo dei punti e la lode che presentano una disparità di merito grandissima: alcune non avrebbero ragione di essere scritte ai fini dell'indagine, altre hanno portato un effettivo e valevole contributo. Quindi, se la tesi di laurea, che ha conseguito il massimo dei punti, si presenta pubblicata è un merito maggiore.

SCAGLIA. Portavo questo argomento per dimostrare che, come è giusto che si valuti, eventualmente, due volte una tesi di laurea, come laurea e come pubblicazione; così, nel caso della libera docenza, sarebbe giusto tener conto anche delle pubblicazioni servite per ottenere la libera docenza.

MARCHESI. Ma queste pubblicazioni sono già state giudicate e valutate nel loro merito intrinseco, per il conseguimento della libera docenza; e siccome qui siamo in materia di concorso e l'assegnazione dei punti può determinare uno squilibrio nell'equa valutazione dei vari concorrenti, non è ammissibile che un lavoro già giudicato da una commissione di libera docenza nel suo valore scientifico, debba far pesare il proprio merito dinanzi a un'altra commissione. È vero che la libera docenza è conseguita per titoli ed esami, ma soprattutto è la produzione scientifica quella che vale.

FAILLA. Accetto di modificare l'emendamento da me presentato secondo la precisazione fatta dall'onorevole Marchesi.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono contrario all'emendamento Failla, sia pure con la precisazione dell'onorevole Marchesi, per varie ragioni, alcune delle quali già sono state accennate da altri oratori.

A mio avviso, la libera docenza è calcolata come titolo, non come valutazione delle pubblicazioni, poiché si ottiene attraverso un concorso per titoli ed esami. Ma, soprattutto, è importante notare che la libera docenza è valutata con un punteggio basso, fino ad un massimo di 4 punti. Se si tien conto che per titoli finali di studio rilasciati da scuole di specializzazione sono assegnati 2 punti, e così pure sono assegnati 2 punti ad una seconda laurea, si vedrà che la libera docenza non è adeguatamente valutata. Se si aggiunge che anche la valutazione delle pubblicazioni è relativamente bassa (massimo 3 punti), mi pare che non vi sia da preoccuparsi molto se si valutano anche pubblicazioni che possono già aver concorso al conferimento del titolo della libera docenza. Ritengo che non sia il caso di adottare il rimedio proposto dall'onorevole Marchesi, soprattutto per una questione di ordine pratico. Infatti, sappiamo tutti che, per quanto riguarda la data, si può fare delle pubblicazioni una seconda edizione che, poiché porta una data successiva, sarebbe di nuovo valutabile, anche se sostanzialmente contenga il pensiero della prima.

D'altra parte, può accadere il contrario: che per essere apparse prima del conseguimento della libera docenza, rimangano escluse delle pubblicazioni che non sono state presentate alla libera docenza, in quanto, per esempio, trattavano materia diversa. Quindi, il rimedio proposto dall'onorevole Marchesi, pur avendo un certo fondamento, potrebbe portare la conseguenza di non far valutare dalla commissione una pubblicazione che può, invece, avere importanza. Del resto, ripeto, si tratta di punteggi talmente bassi che se anche coesistono non c'è niente di male.

Anche l'osservazione che l'onorevole Scaglia ha fatto a titolo polemico, è fondata: se si dà un punteggio alla laurea e un altro punteggio alla tesi di laurea presentata come pubblicazione, non vi è motivo di trattare diversamente le pubblicazioni della libera docenza.

Accetto, invece, l'emendamento Parente soppressivo della valutazione negativa delle pubblicazioni.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti. Pongo in votazione

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1951

l'emendamento Failla aggiuntivo alla lettera *h*) del seguente capoverso:

« Per i candidati liberi docenti si tiene conto delle pubblicazioni edite posteriormente al conseguimento della libera docenza ».

(È approvato).

Rimane l'emendamento dell'onorevole Parente, soppressivo alla lettera *h*) del capoverso: « Le pubblicazioni, produzioni artistiche, ecc., che la Commissione giudichi di valore negativo, sono considerate titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti, fino al massimo di 3 punti, dalla votazione complessiva attribuita ai titoli ».

BERTOLA. Sono favorevole al mantenimento del capoverso.

MONDOLFO. Anche io sono favorevole al mantenimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Parente.

(È approvato).

LOZZA. Desidero rimanga chiaro che alle produzioni artistiche, pubblicazioni, ecc., giudicate di nessun valore non si dà alcuna valutazione, come se non fossero state presentate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il n. 2° della tabella, relativo ai titoli di cultura, che risulta, dopo gli emendamenti approvati, del seguente tenore:

2. — Titoli di cultura . . . . .	fino al massimo di	punti	10
a) Idoneità conseguita in precedenti esami per la cattedra messa a concorso o per cattedre corrispondenti, secondo le disposizioni che regolano i passaggi di cattedre, da un minimo di punti 3 fino al massimo di		»	7
Per « idonei » si intendono quei concorrenti che, in precedenti concorsi per esami ai fini della cattedra, riportarono la votazione minima richiesta per essere dichiarati vincitori, ma che non furono compresi nella relativa graduatoria per insufficienza di posti messi a concorso.			
Tale votazione è di 70/100, tranne che per i concorsi indetti in applicazione del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, per i quali la votazione medesima è ridotta al 60/100.			
b) Altre idoneità conseguite per esami previste dalla precedente lettera a) o relative ad altre classi di concorso, con riferimento alla maggiore o minore affinità con la cattedra messa a concorso . . . . .	fino al massimo di	»	3
c) Abilitazione o titoli aventi pieno valore di abilitazione per la cattedra messa a concorso . . . . .	fino al massimo di	»	5
d) Abilitazioni o titoli aventi pieno valore di abilitazione per altre classi di concorso, esclusi quelli relativi ad insegnamenti dello stesso grado o di grado inferiore per i quali abbia pieno valore di abilitazione uno dei titoli già valutati a norma del n. 2 della presente tabella, in relazione alla maggiore o minore affinità con la cattedra messa a concorso . . . . .	fino al massimo di	»	2
e) Libere docenze (a), in relazione alla maggiore o minore affinità con la cattedra messa a concorso . . . . .	fino al massimo di	»	4
f) Titoli finali di studio (a) rilasciati dalle scuole, dai corsi di perfezionamento o specializzazione post-universitari, previsti dagli statuti delle università . . . . .	fino al massimo di	»	2
g) Altri titoli di studio (lauree o diplomi) (a) di grado pari o superiore a quello di cui al n. 1 della presente tabella, purché conseguiti con votazione non inferiore a 99/110 . . . . .	fino al massimo di	»	2
h) Pubblicazioni, produzioni artistiche, brevetti, ecc., attinenti alla materia d'insegnamento della cattedra messa a concorso . . . . .	fino al massimo di	»	3

(a) Qualunque sia il numero dei titoli.

---

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1951

---

Per i candidati liberi docenti si tiene conto delle pubblicazioni edite posteriormente al conseguimento della libera docenza.

i) Altri titoli non precedentemente previsti . . . fino al massimo di punti 2

(È approvato).

Poiché sta per iniziare la seduta in Assemblea, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10,30.**